

N. R.G. 881/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **881/2025** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
V ██████████ presso il difensore avv. ██████████

PARTE ATTRICE/OPPONENTE

contro

██████████ (C.F. ██████████8), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso
il difensore avv. ██████████

PARTE CONVENUTA/OPPOSTA

Il Giudice dott. Michela Biggi,

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/10/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che la sospensione dell'esecuzione provvisoria possa concedersi solo quando ricorrano gravi motivi, che possono attenerne all'esistenza, sia del periculum, a cui sarebbe esposto l'ingiunto, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, sia dei requisiti, in difetto dei quali è possibile concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. (prova scritta e pronta soluzione;

ritenuto che nella fattispecie non sussistono detti gravi motivi, posto che: l'opposizione proposta è stata effettuata oltre il termine perentorio di legge (il 7.1.2025 anziché entro il 31.12.2024); la già intervenuta ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c. è atto esecutivo che presuppone la validità del titolo azionato e la mancanza di opposizioni idonee a paralizzarne l'efficacia (v. sul punto Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 11078/2019); il rimedio previsto dalla sent. Cass. Sez. Unite n. 9479/2023 autorizza ad una opposizione ex art. 650 c.p.c. sul solo profilo della pretesa abusività delle clausole contrattuali, dunque ogni altra contestazione proposta dal ██████████ nel proprio atto introduttivo (nullità ex art. 117 comma 1 TUB; violazione merito creditizio; omessa



produzione di revoca e costituzione in mora; applicazione art. 125 bis comma 7 TUB; omessa indicazione tipo ammortamento, TEG, condizioni variazione tasso di interesse, clausole penali e di mora, diritto di recesso, condizioni dell'estinzione anticipata, tasso di mora) deve considerarsi inammissibile nel presente giudizio; il contratto di prestito di cui al doc. 2 fascicolo monitorio risulta stipulato da soc. [REDACTED] di [REDACTED], dunque da soggetto privo della qualità di consumatore, pertanto non legittimato a formulare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;

rilevato infine che l'eccezione circa la presunta vessatorietà delle clausole contrattuali de quo non contiene contestazioni specifiche ma formulate genericamente;

visto l'art. 649 c.p.c.;

P.Q.M.

RESPINGE

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Lette le istanze istruttorie delle parti e ritenute superflue ai fini del decidere, posto che i capitoli di prova indicati dall'opponente – tutti relativi alla notifica del verbale del giudice dell'esecuzione – per come sono formulati non risultano idonei a provare il caso fortuito che avrebbe impedito la conoscenza dell'atto alla data riportata in cartolina;

ritenuta inoltre la causa matura per la sua decisione, nonché definibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc;

PQM

rigetta la prova orale richiesta dall'opponente e, conseguentemente, anche la prova contraria richiesta dall'opposta;

fissa per precisazione conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art 281 sexies cpc l'**udienza del 20.11.2025 ore 12,00**, concedendo alle parti termine fino a gg 7 prima per il deposito di note conclusive. Dispone infine che l'udienza sia **celebrata ex art. 127 bis cpc mediante collegamento alla stanza virtuale di questo giudice**, cliccando sul seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyMDE5M2QtMTZIYS00ODdjLTkwZjgtMzA0NDMwNmQ1MDZI%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

AVVERTE che, nel corso di detta udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il



sopraindicato link di collegamento. INVITA i difensori delle parti a depositare nel fascicolo telematico, almeno 3 gg prima dell'udienza al fine di consentire il tempestivo scarico della Cancelleria, una nota contenente un recapito telefonico cellulare ed un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Si comunichi con urgenza alle parti.

Firenze, 27 ottobre 2025

Il Giudice
dott. Michela Biggi

